

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 2795 del 05-10-2009 di concessione di derivazione d'acqua ad uso civile da pozzo in Comune di Cavaglià assentita a Gammastamp S.p.A. prat Cavaglià 18.

Il Dirigente
determina
[omissis]

di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29-06-2009 Sig. Vittorio Audisio, in qualità di amministratore delegato, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Gammastamp S.p.A", *omissis*, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 4 (quattro) e l/sec medi 0,8 (zerovirgolaotto) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 25.000 (venticinquemila), prelevati per mezzo di n. 1 pozzo, ubicate in comune di Cavaglià, ad uso produzione beni e servizi e uso civile.

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e

pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli organi, enti ed amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco